

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6144 del 17/12/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e smi art.208 - Ditta Individuale MAZZOLA PAOLO con sede legale ed impianto in comune di Fiscaglia (FE). Rinnovo autorizzazione unica per attività di autodemolizione.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6256 del 15/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 12093/2020

Oggetto: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.Lgs 209/03 e smi – Impresa Individuale MAZZOLA PAOLO. Attività di autodemolizione in comune di Fiscaglia loc. Migliaro (FE). Rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 10340/2010, modificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 2259/2015 e dall'atto DET-AMB-2016-4638 del 22/11/2016.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 27/04/2020, assunta al PG/2020/62333, presentata dall'Impresa individuale Mazzola Paolo, CF MZZPLA62A07F128X, P.IVA 00997860382, con sede legale ed impianto in via Ariosto n. 123, loc. Migliaro in comune di Fiscaglia (FE), per il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara, atto P.g. n. 10340/2010, successivamente modificata con atto della Provincia di Ferrara n. 2259/2015 e con atto DET-AMB-2016-4638 del 22/11/2016;

Visti i seguenti atti della Provincia di Ferrara:

- P.g. n. 10340/2010 di autorizzazione unica per attività di autodemolizione in comune di Fiscaglia (FE);
- n. 2259/2015 di modifica dell'atto di cui sopra per ricomprendere la matrice Scarichi idrici;

Richiamato l'atto DET-AMB-2016-4638 del 22/11/2016, di modifica degli atti richiamati sopra, relativamente ad un nuovo sistema di scarico in continuo delle acque reflue;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento di questo Servizio PG/2020/68799 del 12/05/2020, per la conclusione del quale era previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

Preso atto:

- che per effetto della Legge n. 27 del 24/04/2020 i termini del procedimento sono rimasti sospesi fino alla data del **15/05/2020**, da intendersi quindi come data di inizio del computo dei giorni della durata del procedimento;
- che con nota PG/2020/84490 del 12/06/2020 sono state chieste integrazioni alla ditta, e da tale data venivano sospesi i termini del procedimento;
- che in data 15/07/2020 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste (assunte al PG/2020/101595), e venivano pertanto ripresi i termini del procedimento;
- che l'autorizzazione, di cui agli atti richiamati sopra, scadeva in data 28/02/2020 e che tale scadenza, ai sensi della Legge n. 27 del 24/04/2020, è stata prorogata al 31/10/2020, e successivamente, per effetto del D.L. 76/2020 (*decreto Semplificazioni*), convertito in legge con L. 120/2020, veniva prorogata **al 13/01/2021**;
- che l'istanza è stata presentata quale rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Visti:

- il verbale della Conferenza dei Servizi del 28/08/2020, inviato via pec alla ditta e agli Enti interessati al procedimento con nota PG/2020/125550 del 2/09/2020, in cui si chiedevano integrazioni relative alla matrice Rifiuti, un aggiornamento della planimetria con rete fognaria come da autorizzazione vigente, dichiarazione di invarianza quali-quantitativa dello scarico domestico in subirrigazione, e chiarimenti sulla assoggettabilità o meno ai titoli di prevenzione incendi per l'attività di autodemolizione;
- le integrazioni trasmesse dalla società, assunte al PG/2020/144925 del 8/10/2020;

- il verbale della Conferenza dei Servizi del 12/11/2020, inviato via pec alla ditta e agli Enti interessati al procedimento con PG/165597 del 16/11/2020, con il quale veniva approvato il rinnovo dell'autorizzazione, previa trasmissione, entro 7 giorni dalla data di ricevimento del verbale, di una planimetria aggiornata della rete fognaria;
- la documentazione trasmessa dalla ditta con nota assunta al PG/2020/165766 del 16/11/2020;

Dato atto che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 12/11/2020 la ditta ha dichiarato l'invarianza per gli aspetti sia qualitativi che quantitativi dello scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'autosalone, in sub-irrigazione;

Preso atto che:

- la ditta risulta autorizzata per attività di demolizione di veicoli fuori uso di cui al EER 160104* (superficie 3.000 mq) per un quantitativo annuale pari a 300 tonnellate e istantaneo pari a 12 tonnellate; risulta, inoltre, autorizzata alle operazioni D15 ed R13 per i rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di autodemolizione per un quantitativo istantaneo pari a 130 tonnellate (in autorizzazione non venivano riportati i quantitativi annuali e i codici ERR, ma si rimandava a quanto indicato in planimetria);
- la ditta chiede la modifica dei quantitativi annuali dei veicoli fuori uso di cui al EER 160104* da trattare, da 300 t/anno a 150 t/anno, ed un quantitativo istantaneo di 12 tonnellate;
- i rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione dei veicoli fuori uso verranno gestiti in deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 185 bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
- l'impianto risulta già dotato di pesa, così come previsto dal D.Lgs. 119/2020 che ha modificato in parte il D.Lgs. 209/2003;

Considerato che:

- nella seduta della conferenza dei servizi conclusiva in data 12/11/2020 veniva chiesto alla ditta di trasmettere una planimetria aggiornata della rete fognaria che tenesse conto delle

osservazioni riportate nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE, in quanto la planimetria allegata all'istanza risultava in difformità a quanto autorizzato con gli atti richiamati sopra;

- dalla planimetria trasmessa dalla ditta con nota assunta al PG/2020/165766 del 16/11/2020, comprensiva della tavola degli scarichi, si evince che la rete fognaria e la posizione del pozzetto di campionamento non sono variati rispetto quanto autorizzato con gli atti richiamati sopra;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pare ri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, pertanto il presente atto ricomprende le seguenti autorizzazioni:
 - scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, di cui alla Parte III del D.lgs 152/2006;
 - scarico delle acque reflue domestiche in subirrigazione;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo, con la modifica del quantitativo annuo del codice EER 160104* in diminuzione, dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* di Arpae di Ferrara;

Dato atto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, trasmessa dalla società e relativa alla marca da bollo, identificativo n. 01190345303296 del 4/12/2020, che verrà conservata unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

A U T O R I Z Z A

la ditta individuale MAZZOLA PAOLO, nella persona del titolare, con sede legale ed impianto in comune di Fiscaglia loc. Migliaro, via Ariosto n. 123, CF MZZPLA62A07F128X, P.IVA 00997860382:

1. All'esercizio di attività di autodemolizione:

L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'area interessata dalla attività di autodemolizione, avente dimensioni pari a **mq 3.000** al netto delle aree verdi deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;
- 1.2 L'intero perimetro dell'area deve essere schermato da una idonea alberatura che deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della attività e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa;
- 1.3 L'area autorizzata è quella rappresentata nell'Allegato "A", unito al presente atto quale parte integrante dello stesso;
- 1.4 Alle operazioni di trattamento (demolizione) verranno sottoposti i seguenti rifiuti:
EER 160104 * *veicoli fuori uso*
- 1.5 Il **quantitativo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.4 non dovrà superare le **150 tonnellate/anno**;
- 1.6 Il **quantitativo istantaneo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.4 precedente non dovrà superare le **12 tonnellate**,
- 1.7 I rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle attività di demolizione dei veicoli fuori uso, di

cui al punto 1.5, dovranno essere stoccati e gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.lgs 152/2006 e smi nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

- 1.8 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- 1.9 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dall'ingresso presso l'impianto, alle operazioni di messa in sicurezza;
- 1.10 La ditta nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui del punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
 - a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
 - c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
 - d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
 - e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per

gli operatori addetti al prelievo;

f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;

g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;

h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

1.11 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.12 La ditta, nell'effettuare l'attività di demolizione, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;

c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

1.13 La ditta, nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

- b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione;
- c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- e) nella rimozione dei componenti in vetro;

- 1.14 Per lo stoccaggio del **veicolo messo in sicurezza** e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di **tre veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;
- 1.15 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area, individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.16 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.17 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;
- 1.18 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai **5 metri di altezza**;
- 1.19 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del

successivo reimpiego;

- 1.20 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto stesso e da non comprometterne il successivo recupero;
- 1.21 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 1.22 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 1.23 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, dovranno essere stoccati in modo separato ed in contenitori a norma di legge e all'interno delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.24 I rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla attività di demolizione saranno stoccati nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.25 Per la radiazione dei veicoli destinati alla demolizione la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 209/2003;
- 1.26 Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 dell'allegato I del D.Lgs. 209/2003 "*Criteria per lo stoccaggio*", ed in particolare:
- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità;

- sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

2. SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA CON RECAPITO NEL PO DI VOLANO, NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI ALLA PARTE III DEL D.LGS 152/2006 E SMI, DELLA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 1053 DEL 9.06.2003, DELLE DELIBERAZIONI DI G.R. N. 286 DEL 14.02.2005 E N. 1860 DEL 18.12.2006, E DELLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:

- 2.1 Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "S1" , indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 2.2 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna Acque Superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato come "PPC" nella planimetria unita al presente atto sotto la voce allegato "A";
- 2.3 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 2.4 Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
- 2.5 Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;

- 2.6 Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
- 2.7 La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
- 2.8 La vasca di prima pioggia con filtro a coalescenza deve avere un volume minimo di 40,23 mc;
- 2.9 La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 2.10 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 2.11 la ditta deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.

3. SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DALL'AUTOSALONE, SU SUOLO (SUB-IRRIGAZIONE)

- 3.1 l'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e

di raccordo, ecc...) dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;

- 3.2 in nessun caso gli scarichi dovranno essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento;
- 3.3 la presente autorizzazione fa salvi tutti i diritti di terzi ed in particolare potrà essere revocata in caso di riscontrati e documentati inconvenienti igienico - sanitari o ambientali derivanti dallo scarico;
- 3.4 per tutto quanto non espressamente indicato nella presente valgono le disposizioni di legge. In particolare prevalgono sulle presenti prescrizioni tutte le indicazioni derivanti da norme di legge e di regolamento sovraordinate e sopravvenenti;

CONDIZIONI GENERALI

- 3.5 è vietato lo scarico e/o lo spandimento dei liquami di cui alla presente in siti ed in modi diversi da quelli autorizzati con il presente atto;
- 3.6 per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vigè comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
- 3.7 le acque meteoriche scevre da sostanze inquinanti, eventualmente raccolte, devono essere immesse separatamente sul suolo, nel fosso o in corpo idrico superficiale oppure, in subordine, nel medesimo impianto, previa deviazione a valle della IMHOFF, atteso che la loro gestione non è soggetta ad autorizzazione;
- 3.8 si rammenta che per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del filtro anaerobico e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte IV; il formulario di trasporto a rifiuto di detti

fanghi va conservato per almeno 5 anni;

- 3.9 a norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs 152/06, gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento; l'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 37 comma 8 del D.Lgs 152/06;
- 3.10 sarà garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui trattati;
- 3.11 qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa.

4. ALTRE CONDIZIONI

- 4.1 le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
- 4.2 l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
- 4.3 devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
- 4.4 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- 4.5 E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- 4.6 La ditta autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- 4.7 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato con le modalità espresse dal D.lgs 152/2006 e smi

CONDIZIONI GENERALI

5. Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente atto e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.
6. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Fiscaglia.
7. **La presente autorizzazione avrà validità fino al 12.01.2031.**

Per il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi (EMAS), ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 e smi, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata deve essere costituita una garanzia finanziaria da presentare

entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo di € 91.500,00 (novantunmilacinquecento/00), così calcolata: 3.000 mq. (superficie complessiva al netto delle aree verdi) x 30,00 euro + 150 tonn. (potenzialità di trattamento autorizzata) x 10,00 euro, da presentarsi con le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla ditta in bollo, e trasmesso tramite pec al Comune di Fiscaglia, all'Azienda USL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Marina Mengoli
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.